

La nuova Convenzione di Lugano

Il 1/1/2011 in Svizzera entreranno in vigore il Codice di procedura civile svizzero (CPC), del quale tratteremo nei prossimi numeri della Rivista, il Codice di diritto processuale penale svizzero e il Codice di diritto processuale penale minorile. Alla stessa data in Svizzera entrerà in vigore la nuova Convenzione di Lugano (CLuG) concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

L'attuale CLuG del 16/09/1988, che è un accordo parallelo alla Convenzione di Bruxelles del 27/09/1968, è entrata in vigore in Svizzera il 1/1/1992 e stabilisce le competenze internazionali dei tribunali degli Stati contraenti, garantendo che le decisioni emanate in uno degli Stati contraenti siano riconosciute ed eseguite anche negli altri Stati contraenti. La CLuG si applica in materia civile e commerciale, con l'esclusione di: (i) stato e capacità delle persone fisiche, regime patrimoniale dei coniugi, testamenti e successioni; (ii) fallimenti, concordati ed altre procedure affini; (iii) sicurezza sociale; e (iv) arbitrato. Essa non riguarda altre materie, in particolare, le materie fiscali, doganali ed amministrative. Per garantire un'interpretazione uniforme, i tribunali degli Stati contraenti devono tenere conto delle decisioni più importanti dei tribunali degli altri Stati contraenti. Un sistema di scambio di informazioni prevede, in particolare, la comunicazione delle decisioni dei tribunali di ultima istanza degli Stati contraenti e della Corte di giustizia delle CEE, rese in applicazione della CLuG e della Convenzione di Bruxelles. Una "Commissione permanente" pubblica periodicamente l'analisi della relativa giurisprudenza nei vari Stati contraenti e della Corte di giustizia delle CEE, evidenziandone le divergenze interpretative e promuove l'applicazione uniforme della CLuG.

Dopo un processo di riforma piuttosto complesso, la nuova CLuG è stata siglata il 30/10/2007. Essa è stata firmata dalla Comunità europea con effetto per tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca. Separatamente hanno firmato la Danimarca, la Norvegia, la Svizzera e l'Islanda; quest'ultima rimane il solo Stato che non ha ancora ratificato la CLuG. Il campo di applicazione della nuova CLuG rispetto all'odierna si estende dunque ai nuovi Paesi dell'UE; essa sarà applicata anche in eventuali nuovi Stati membri dell'UE. La nuova CLuG continuerà ad essere applicabile in materia civile e commerciale, ma ora avrà ad oggetto oltre che le decisioni emanate da un giudice, anche quelle emanate da un'autorità amministrativa. Essenzialmente, la nuova CLuG prevede una procedura più rapida e semplice per il riconoscimento reciproco e l'esecuzione di decisioni e comprende nuove disposizioni che tengono conto degli ultimi sviluppi nel commercio elettronico.

In materia di competenza giurisdizionale, le principali modifiche riguardano:

- il foro contrattuale e il foro in materia di contratti conclusi da consumatori, in particolare quelli conclusi in via elettronica;
- una definizione autonoma della litispendenza e della sede delle persone giuridiche, onde chiarire i dubbi esistenti ed evitare rinvii poco chiari ad altre normative;

- il foro competente in materia di contratti di lavoro, il foro competente in materia assicurativa, il foro esclusivamente competente per le azioni nell'ambito del diritto dei beni immobili e della proprietà intellettuale.

Per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni straniere vi sono le seguenti sostanziali modifiche, con lo scopo di accelerare le procedure, tutelando per quanto possibile i diritti di chi si oppone all'esecuzione:

- le obiezioni di fondo contro la dichiarazione di esecutività vengono esaminate soltanto in seconda istanza;
- gli errori di forma irrilevanti per quanto concerne la notifica dell'atto di citazione non rappresentano più una causa d'impedimento del riconoscimento e dell'esecuzione.

Al contempo entrerà in vigore una modifica della Legge federale svizzera sull'esecuzione e sul fallimento, che introdurrà:

- una nuova ipotesi di sequestro di beni in favore dei creditori che beneficiano di una decisione esecutiva ai sensi della nuova CLug o di un titolo definitivo di rigetto dell'opposizione del debitore contro un precetto esecutivo secondo il diritto svizzero;
- l'estensione della competenza territoriale e di merito del giudice dell'esecuzione, che potrà (i) pronunciare il sequestro su tutti i beni patrimoniali del debitore che si trovano in Svizzera (e non solamente su quelli presenti all'interno del circondario del tribunale nel quale opera il giudice) e (ii) svolgere la funzione finora svolta dal giudice del sequestro, ovvero pronunciare insieme alla richiesta di sequestro anche l'*exequatur* previsto dalla CLug.

Alle nuove normative saranno adeguate anche le disposizioni della Legge federale svizzera sul diritto internazionale privato concernenti la competenza territoriale.

calderan@altenburger.ch